

09 gennaio 2017

DECRETO FISCALE 193/2016

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

- 1) delle somme relative a capitale ed interessi;
- 2) delle somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica

I contribuenti vengono esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo. La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi).

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti devono presentare, entro il 31/03/2017, una dichiarazione con cui comunicano all'agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 5. La presentazione della dichiarazione comporta:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Una volta ottenuta la dichiarazione, Equitalia comunicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).

NUOVA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE OPERAZIONI IVA

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;

- data e numero fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imposta;
- tipologia di operazione.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del DI 78/2010).

il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell'Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono **esonerati dalla trasmissione** della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell'Agenzia definirà i dettagli del 'nuovo spesometro'. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimo comma, del DPR 605/1973);
- la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE;
- la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art.1 commi da 1 a 3 del DI 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l'Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l'Iva dovuta a decorrere dal 2017.

SOPPRESSIONE EQUITALIA

A decorrere dall'1.7.2017 l'ente «Agenzia delle Entrate-Riscossione» può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società da questi partecipate.

VERSAMENTO IMPOSTE DAL 2017

I Versamenti delle imposte da Unico (art. 7-quater): a decorrere dall'01/01/2017 del saldo Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici va effettuato entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del saldo Ires e Irap da parte di società di capitali va effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio (modifica dell'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2001).

MODELLI F24 SUPERIORI A € 1.000

Modello F24 di **soggetti privati** (art. 7-quater) ovvero privi di partita Iva è soppresso l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante servizi telematici. Pertanto, in assenza di compensazioni, i soggetti privati possono effettuare il versamento anche con il Modello F24 cartaceo, indipendentemente dal saldo finale.